ING3GN3RIA
Studio Benigno

Ing. Alessandro Benigno

INGEGNERIA FORENSE
Corso di formazione per Consulenti Tecnici

MODULO 1A

L'ingegnere forense e le procedure giudiziarie

La consulenza tecnica nei diversi procedimenti giudiziari (civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali)

Ruoli e funzioni del CTU e del CTP

Principi e doveri dei consulenti tecnici in ambito giudiziario

Gli albi dei consulenti tenuti nei tribunali. Requisiti per l'iscrizione

Corso organizzato da:

Fondazione Ordine Ingegneri Provincia Trapani

29/01/2021

ING3GN3RIA
Studio Benigno

Ing. Alessandro Benigno

Obiettivo del modulo

Fornire un quadro generale delle attività e dei compiti demandati al Consulente Tecnico d'Ufficio, quale Ausiliario del Giudice, descrivendo le finalità del ruolo, le responsabilità ed i limiti del mandato ricevuto, a partire dalla nomina fino all'eventuale supplemento di perizia.

Corso organizzato da:

Fondazione Ordine Ingegneri Provincia Trapani

29/01/2021

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO
(art. 61 c.p.c.)

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

L'incarico è di tipo fiduciario, strettamente personale, e deve essere adempiuto personalmente
(per quanto sia prevista la presenza di collaboratori o ausiliari)

Il ruolo del C.T.U. non può essere delegato

Il C.T.U. quale ausiliario del Giudice (o del Collegio) deve fornire il supporto tecnico in materia specialistica ovvero deve conoscere la materia tecnica e scientifica per cui è stato incaricato

Il C.T.U. deve inoltre
conoscere le norme essenziali del diritto processuale

Risulta altresì preliminare la verifica dei requisiti
professionali, tecnici e morali del C.T.U,
mediante l'iscrizione ad un Albo dei Consulenti Tecnici
(Uno presso ogni Tribunale della circoscrizione di residenza)

A seguito del Processo Civile Telematico per svolgere il compito
di C.T.U. è necessaria anche l'iscrizione al ReGIndE
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

ISCRIZIONE ALBO

(artt. 15-16-17 disp. att. c.p.c.)

Oltre alle ai requisiti tecnici, morali e professionali risulta che **nessuno può essere iscritto in più di un albo**

La domanda di iscrizione va fatta al Presidente del Tribunale e deve essere corredata, ai sensi dell'art. 16, dei seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

A cura del Presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Il conferimento dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio ad un professionista non iscritto negli appositi albi dei periti, tenuti a norma degli art. 13 segg. disp. att. c. p. c., non spiega di per sé effetti invalidanti, dato che l'art. 61, 2° comma c. p. c., nel disporre che la scelta del consulente va fatta normalmente fra le persone iscritte nei suddetti albi, non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell'ausilio di soggetti diversi (Cass. civ., 02/10/1984, n. 4884)

Art. 191
(Nomina del consulente tecnico)

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 62
(Attività del consulente)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

Art. 63
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Art. 192
(Astensione e ricusazione del consulente)

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Il Giudice provvede sull'istanza di ricusazione o astensione con ordinanza non impugnabile.

L’astensione è obbligatoria e non facoltativa

Mentre i motivi di astensione sono specifici e sono quelli elencati all’art. 51 c.p.c., per l’astensione non sono tipizzati specifici motivi, ma è ragionevole, ad esempio, utilizzare le ipotesi di astensione del giudice o del testimone (art. 249), cui si possono aggiungere altre (impegni che gravano sul consulente per altri incarichi; incompetenza specifica; segreto professionale).

La sua inosservanza legittima le parti alla presentazione della ricusazione ed in ogni caso può essere valutata ai fini disciplinari.

Art. 193
(Giuramento del consulente)

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Fondamentale è la garanzia del contraddittorio

Le parti hanno il diritto di partecipare alle operazioni peritali e pertanto il consulente deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, semprechè dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. civ., Sez. I, 19/04/2001, n. 5775).

Art. 194
(Attività del consulente)

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Garanzia del contraddittorio

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, c.p.c. e art. 90, primo comma, disp. att. c.p.c. alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass. civ., Sez. I, 07/07/2008, n. 18598).

Art. 195
(Processo verbale e relazione)

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Domande frequenti

La relazione deve essere trasmessa alle parti (ovvero ai rispettivi procuratori) o ai consulenti tecnici di parte (C.T.P.)?

La relazione finale è la relazione iniziale con allegate le osservazioni delle parti e le repliche, oppure si tratta di una relazione rielaborata di quella iniziale (con allegate le osservazioni delle parti) e con risposta all'interno della stessa alle osservazioni delle parti finale?

Art. 201
(I consulenti tecnici di parte)

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Domande frequenti

Il termine di cui all'art. 201 c.p.c. ha natura ordinatoria ed è previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre partì processuali l'esercizio dei diritti di difesa; ne consegue che la violazione del termine previsto dall'art. 201 c.p.c. non determina decadenza dalla facoltà di nomina del CTP dove non risultino essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti
(Trib. Milano, Sez. I, 18/09/2012).

Tuttavia …

Il C.T.U. ha diritto di escludere dalle operazioni peritali il soggetto che non sia in grado di attestare regolarmente la propria qualifica di C.T.P.

Normalmente il C.T.P. può essere nominato fino all'inizio delle operazioni peritali.

Il C.T.P. deve essere un soggetto fisico e non uno studio tecnico (metodologia normalmente utilizzata dalle assicurazioni)

OPERAZIONI PERITALI

La legge prevede che delle operazioni peritali si rediga verbale solo quando le stesse avvengono in presenza del giudice (perché in tal caso si è “in udienza”), ma anche quando le operazioni peritali sono svolte senza la supervisione del giudice è opportuno redigere un verbale di operazioni, per registrare le attività svolte e le dichiarazioni rese dalle parti, facendo firmare tutti i partecipanti.

OPERAZIONI PERITALI

Il C.T.U. può avvalersi di un ausiliario o collaboratore per specifici compiti ma non per l'intero espletamento dell'incarico.
In ogni caso tali figure risultano sotto il suo controllo e direzione, fermo restando la partecipazione personale del C.T.U. alle operazioni.

In ogni caso il C.T.U. assume la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore
(Cass. civ., Sez. III, 29/03/2006, n. 7243).

Con specifica autorizzazione del Giudice, resa in sede di giuramento-conferimento di incarico, o a seguito di propria successiva istanza, può invece avvalersi di veri e propri ausiliari, intesi come tecnici coadiutori e portatori di specialistiche competenze in un particolare ambito tecnico o scientifico, e la cui opera viene acquisita alla C.T.U., ma non è sostitutiva di quella del C.T.U.

.

OPERAZIONI PERITALI

Le parti hanno il diritto di partecipare alle operazioni peritali.
La presenza dei C.T.P o dei difensori non è invece necessaria nella fase della acquisizione di informazioni o di documenti.

Il C.T.U. può assumere informazioni anche presso terzi e procedere alla acquisizione di documenti, ma nei limiti degli accertamenti accessori necessari per l'espletamento dell'incarico e quindi senza violazione della distribuzione degli oneri probatori

.

OPERAZIONI PERITALI

Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso
(Cass.civ., Sez. III, 10/08/2004, n. 15411;
Cass. civ., Sez. II, 27/08/2012, n. 14652).

OPERAZIONI PERITALI

Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio e perciò privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario; invece la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate

(Cass. civ., Sez. III, 04/09/2003, n. 12869;
Cass. civ.,Sez. I, 06/06/2003, n. 9090)

OPERAZIONI PERITALI

La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze,pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (...) al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al C.T.U. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della Domanda o delle eccezioni delle parti,debbano necessariamente essere dalle medesime provati
(Cass.civ.,Sez. III,06/06/2003,n.9060)

OPERAZIONI PERITALI

Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale
(Cass. civ., Sez. II, 19/08/2002, n. 12231;
Cass. civ., Sez.lavoro, 14/08/1999, n. 8659)

Ammissibilità dell'acquisizione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di divisione (Cass. civ., Sez. II, 21/08/2012, n. 14577).

OPERAZIONI PERITALI

Art. 90 disp. att. c.p.c. (parziale)

Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

Art. 92. disp. att. c.p.c

(Questioni sorte durante le indagini del consulente)

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

LA RELAZIONE DI CONSULENZA

In relazione alla natura dell'incarico la consulenza può avere un duplice valore:

- strumento di mero ausilio per il giudice ai fini della comprensione e valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa (C.T.U. deducente – esistenza dei fatti)

- fonte oggettiva ed autonoma di prova allorché costituisca il mezzo indispensabile per l'accertamento di fatti rilevabili esclusivamente con il ricorso a particolari cognizioni tecniche (C.T.U. percipiente – valutazione dei fatti).

In ogni caso la C.t.u. non mira a determinare il convincimento del Giudice sulla verità di determinati fatti

LA RELAZIONE DI CONSULENZA

La relazione dovrebbe contenere:

1) la descrizione delle attività svolte (allegando il verbale di operazioni peritali che è sempre opportuno predisporre);
2) le questioni tecniche poste dal quesito;
3) le valutazioni accompagnate dalla motivazione delle medesime e dal richiamo alle sottostanti regole dell'arte;
4) le ragioni del mancato espletamento di ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dalle parti;
5) l'indicazione dei parametri di riferimento (listini, cataloghi, etc.) adottati per computi, calcoli, etc.
6) Ogni altra indicazione utile per la comprensione delle valutazioni tecniche ed ogni altra notizia utile per orientare la decisione del giudice (rimettendo allo stesso la valutazione sulla rilevanza ed utilizzabilità).

LA RELAZIONE DI CONSULENZA

I paragrafi di una relazione di consulenza potrebbero essere:

1) premessa e quesiti;
2) cronistoria dei fatti;
3) operazioni peritali;
4) risposta ai quesiti:
 - stato dei luoghi;
 - valutazioni;
 - calcoli;
 - etc.
5) conclusioni;
6) allegati

ISTANZA DI PROROGA

La richiesta di una proroga può trovare giustificazione:

1) nella complessità delle indagini (necessità di accertamenti complessi con particolare strumentazione, necessità di acquisire documentazione presso enti pubblici, etc.)
2) nella richiesta delle parti di una pausa nelle operazioni peritali per valutare una soluzione conciliativa (ma la sospensione dovrebbe essere segnalata al Giudice e non dovrebbe superare un tempo ragionevole);
3) in fattori aleatori (ad esempio assenza di precipitazioni in relazione ad una consulenza su problemi di infiltrazione o necessità che si realizzino particolari fattori climatici non riproducibili artificialmente).

OSSERVAZIONI VARIE

Il compito del C.T.U. non è semplicemente quello di scrivere la relazione, ma di fornire al Giudice quante più informazioni utili possibili sui dati tecnici
senza mai esprimere giudizi o valutazioni giuridiche.

Il C.T.U. deve informare il Giudice di fatti o circostanze che possono incidere sull'incarico (ad esempio, rendendo necessaria la riformulazione del quesito; indicando un'aleatorietà dei risultati della perizia; palesando il comportamento processuale delle parti).

Il diritto delle parti e dei C.T.P. a partecipare alle operazioni peritali esclude la possibilità di espletare operazioni peritali in totale autonomia da parte del C.T.U. (se non autorizzato dalle parti) e limita la possibilità di rilievi "a sorpresa" in quanto questi devono comunque avvenire con preavviso ai C.T.P. tale da consentire la loro partecipazione.

OSSERVAZIONI VARIE

Il compito dei C.T.P. non è semplicemente quello “contestare” il CTU a seguito della redazione della relazione di consulenza, bensì quello di provare ad indicare, nel corso delle operazioni peritali, le ragioni della parte, sempre con “deontologia professionale”.

Nel caso di redazione di osservazioni alla consulenza da parte di un C.T.P. è auspicabile: precisione, l’indicazione di uno scenario alternativo ed evitare qualsiasi commento personale o lesivo dell’operato del CTU.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La conciliazione è contemplata solo all'art. 199 c.p.c. ed è riferita alla sola consulenza contabile. Tuttavia un'espressa attribuzione al C.T.U. di poteri conciliativi è invece operata dall'art. 696-bis (consulenza tecnica ai fini della composizione della lite), ed in tal caso è prevista la formazione di un verbale cui il giudice può attribuire efficacia di titolo esecutivo.

Nella consulenza tecnica "ordinaria" non è invece contemplato un così rilevante potere conciliativo, ma il C.T.U. può sempre prospettare alle parti una soluzione ragionata della controversia ed è opportuno che il giudice, nel verbale di giuramento, conferisca al C.T.U. espressamente una simile facoltà.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

È tuttavia da escludere che un eventuale verbale in cui viene raccolto l'accordo conciliativo possa acquisire il valore di titolo esecutivo come previsto dall'art. 696-bis c.p.c. (norma, comunque, eccezionale).

Raggiunta la conciliazione il C.T.U. può rimettere al Giudice gli atti segnalando l'avvenuta conclusione transattiva e chiedendo la liquidazione del compenso per l'attività svolta.

Art. 64
(Responsabilità del consulente)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Art. 52 (disp. att. c.p.c.)
(Liquidazione del compenso)

Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.

Per i C.T.U. si applica il D.M. 30/05/2002 che prevede onorari
fissi
a vacazione
a percentuale
misti

ING3GN3RIA
Studio Benigno

Ing. Alessandro Benigno

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE

Corso organizzato da:

Fondazione Ordine Ingegneri Provincia Trapani

29/01/2021